



ISTITUTO COMPRESIVO "G. PASCOLI"

Via Lamarmora - 74016 Massafra (Ta) - Tel. 0998801181 - C. F. 90214380736 cod. mec.TAIC85000D
E-mail: taic85000d@istruzione.it - Pec: taic85000d@pec.istruzione.it- Sito www.compresivopascoli.gov.it

Ai Docenti dell'Istituto

Al personale ATA

E p.c. al DSGA

Al sito web

OGGETTO: DIRETTIVA CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI- DISPOSIZIONI A CARATTERE PERMANENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- **VISTO** il CCNL 2007 secondo cui la vigilanza è un preciso obbligo dei docenti e dei collaboratori scolastici;
- **TENUTO CONTO CHE** tra i doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S.

2018/19

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

È il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit.), ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che " *la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani*". Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, **non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso**. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835 ; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984,

in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti).

Si ricorda, poi, che nel procedimento civile l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola con legittimazione passiva; pertanto il docente non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di un'azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"* (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*.

In una recente sentenza – Cass. Civ. Sez. III, 19/07/2016, n. 14701 – la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità della scuola nel caso di un danno subito dall'allievo all'interno dell'edificio scolastico, sentenziando che la scuola è responsabile di eventi dannosi accaduti al di fuori del normale orario di lezione, in considerazione del dovere di diligenza e di vigilanza che grava sui precettori. Il caso di specie riguardava un alunno minore il quale, prima

che squillasse la campanella che segnava l'inizio delle lezioni, si trovava nella scuola e mentre percorreva il corridoio che portava alla sua classe, era stato spinto da alcuni compagni, cadendo a terra e subendo la rottura parziale di due denti. Difatti, come afferma la Corte, "la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all'interno della scuola dove c'è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi".

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è un obbligo.

Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della **“culpa in vigilando”**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 Norme di servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Gli alunni varcheranno l'ingresso della scuola solo al suono della campanella, vigilati all'ingresso dai collaboratori scolastici. I docenti avranno cura di aspettare gli alunni all'ingresso della scuola o negli spazi esterni appositamente segnalati.

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti.

Alla sostituzioni di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:

1. incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico conferito prioritariamente al docente titolare della classe che ha ore a disposizione;
2. incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.

Durante la sostituzione dei docenti assenti, gli interessati devono raggiungere tempestivamente la classe; i collaboratori scolastici devono vigilare sulla classe fino all'arrivo del docente.

Art. 4 Malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'insegnante presente con la massima tempestività:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso o dei collaboratori del D.S. o del referente di plesso;
- richiederà l'intervento dei collaboratori scolastici;
- contemporaneamente provvederà ad avvisare la famiglia dell'alunno infortunato;
- nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118), utilizzando, in via prioritaria il telefono della scuola o, in situazione di estrema emergenza o in caso di mancato funzionamento delle linee telefoniche della scuola, anche il telefono privato.

Si diffida tutto il personale scolastico da qualsivoglia iniziativa personale.

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118. In caso l' alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Art. 5 Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza ed ai Collaboratori del DS anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Art. 6 Uscite alunni durante le lezioni

Le uscite degli studenti dall'aula, durante le ore di lezione, non sono di norma consentite durante la prima e l'ultima ora e durante i dieci minuti della ricreazione. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno.

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

Gli alunni non dovranno mai essere utilizzati per lo svolgimento di mansioni all'esterno dell'aula scolastica (fare fotocopie, prendere un caffè per il docente, trasportare da un'aula all'altra oggetti potenzialmente pericolosi quali forbici, spillatrici, martelli, chiodini etc...)

Il docente che allontana dall'aula un alunno (azione mai autorizzata dal D.S.) se ne assume la responsabilità ed è consapevole dei rischi in cui incorre (omessa vigilanza, *culpa in vigilando* in caso di incidenti/infortuni).

Si ricorda che si potrebbero determinare responsabilità penali, civili, amministrativo-patrimoniali e disciplinari. Gli alunni presenti nella scuola quindi, non possono essere lasciati senza la sorveglianza ed il docente risponde delle lesioni/danni che l'alunno potrebbe provocare a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a meno che l'insegnante o il preposto non dimostri la causa di forza maggiore.

7. Accesso ai servizi igienici

I collaboratori dovranno assicurare una vigilanza attenta e costante nei pressi dei servizi igienici, intervenendo in caso di criticità e segnalando poi l'accaduto al Docente collaboratore del Dirigente.

Per la scuola secondaria, si suggerisce ai docenti di vagliare l'ipotesi di consentire alle alunne di recarsi ai servizi igienici anche in due, a seconda delle necessità. Per i ragazzi, si suggerisce di consentire l'uscita dall'aula uno per volta. Il docente avrà cura di monitorare il tempo che l'alunno trascorre fuori dall'aula e intervenire tempestivamente nel caso in cui l'assenza dovesse protrarsi.

Art. 8 Rapporti docenti/alunni

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, avranno cura di interagire in modo pacato e senza alcuna forma di intimidazione, utilizzando uno stile comunicativo improntato sulla dialettica. Mai devono essere usate offese nei confronti degli alunni e messi in atto comportamenti che ledono la dignità dell'alunno, minando il suo senso di autostima. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso.

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno che i docenti della classe stilino un progetto pedagogico-educativo, da condividere con la famiglia, volto al recupero del disagio scolastico, al fine di prevenire comportamenti che poi trovano il naturale approdo nel bullismo e/o cyberbullismo.

Art. 9 Uscita alunni al termine delle lezioni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola (**gli alunni non devono sostare nei corridoi prima del suono della campanella**), assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel raggiungere l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

In particolare:

- il docente deve vigilare affinché i ragazzi non corrano per le scale e non spingano i compagni;
- deve mettere in atto tutte quelle strategie educative che riterrà più opportuno per garantire un'uscita ordinata.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta o non delegata e comunque senza autorizzazione. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affidano l'alunno al collaboratore scolastico.

Art. 10 Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare gli studenti, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si prega i docenti di **effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile.**

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi devono essere puntuali.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del D.S. o ai referenti di plesso che, a loro volta, avviseranno l'Ufficio di Presidenza.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo qualche minuto prima dell'inizio della lezione). Il docente non

impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, restando seduti al proprio posto.

Art. 11 Esperti esterni

Qualora siano espletate attività curriculari, inserite nel PTOF, che prevedano la presenza di esperti esterni, si rammenta ai docenti che **la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta in capo al docente**. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per tutta la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, con la dovuta autorizzazione del Dirigente Scolastico, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli, né degli altri bambini.

Art. 12 Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) e dal docente della classe. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 13 Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche, devono essere accompagnati sempre dai docenti.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, attenendosi alle istruzioni già impartite .

Art. 14 Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente.

Se un alunno prevede di entrare a Scuola a lezioni già avviate, per gravi motivi, la famiglia dovrà avvisarne per iscritto l'Ins.te.

Nessun allievo minorenni può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore e custodita dal docente in apposita cartellina. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

Art. 15 Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il docente di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. Esperimenti inutili tentativi, il docente avrà cura di avvisare l'ufficio alunni per gli adempimenti di competenza.

Art.16 Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; è obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I genitori (solo rappresentanti di classe, genitori di alunni con particolari problemi di salute certificati), che partecipano ai viaggi di istruzione, non hanno obblighi di vigilanza, pertanto non possono sostituirsi ai docenti, ma possono affiancare gli insegnanti nel delicato

compito della vigilanza. La vigilanza durante le mobilità Erasmus è garantita dai docenti accompagnatori durante le attività didattiche e formative che prevedono comunque la presenza dei docenti accompagnatori. Durante le ore di permanenza nelle abitazioni degli alunni stranieri, la vigilanza è garantita dalla famiglia ospitante.

Art. 17 Ricevimento dei genitori.

Gli insegnanti avranno cura di ricevere i genitori durante l'ora di ricevimento, **mai durante l'ora di lezione (o di programmazione)**, per non sottrarre tempo alla lezione stessa e incorrere in spiacevoli inconvenienti dovuta ad una mancata vigilanza della scolaresca.

Art. 18 Accesso ai locali scolastici.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, per ragione di sicurezza e tutela dei minori, se non previa autorizzazione del D.S. Lo stesso dicasi per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi, per non interrompere l'attività didattica, se non per casi urgenti e comunque sempre con la relativa autorizzazione del D.S. o del docente collaboratore. Per comunicazioni urgenti ai figli possono rivolgersi ai collaboratori scolastici. E' compito del personale scolastico far rispettare questa disposizione e assicurarsi che un genitore, prima che entri in classe, abbia la relativa e necessaria autorizzazione.

Certa di una positiva collaborazione da parte dei docenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Leporati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.3, D.L.gs n.39/93

Ai sensi dell'art.6 co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa

